

(N. 952-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 aprile 1955

modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1598)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1955**

Istituzione di vaglia postali a taglio fisso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

È istituito, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

L'importo dei singoli tagli e le rispettive tasse saranno stabiliti con successivo provvedimento da emanarsi nelle forme previste dall'articolo 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La data d'inizio del servizio e le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi sono cedibili per girata. Gli istituti di credito possono effettuare il pagamento e chiederne il rimborso con le modalità che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge.

La validità dei vaglia a taglio fisso è di tre mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il terzo esercizio finanziario dopo quello di emissione.

Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresì l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.

Art. 3.

L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione.

Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso le norme del Titolo III, Capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituti di credito possono effettuare il pagamento e chiederne il rimborso con le modalità che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge.

La validità dei vaglia a taglio fisso è di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione.

Identico.

Art. 3.

*Identico.**Il Presidente della Camera dei deputati*

LEONE.